

Regolazione sperimentale in materia di ammodernamento delle colonne montanti vetuste

Articolo 134

Finalità e durata della regolazione sperimentale

- 134.1 È istituita una regolazione sperimentale finalizzata a disciplinare e favorire l'ammodernamento delle colonne montanti vetuste dei condomini, come definite al comma 126.1, lettera a), anche in caso di centralizzazione dei misuratori, dove per ammodernamento si intende il rinnovo delle opere elettriche e, limitatamente alle attività strettamente correlate, le opere edili, anche di ripristino (opere murarie o cavidotti esterni al muro).
- 134.2 La regolazione sperimentale di cui al comma precedente riguarda gli interventi effettuati a partire dall'1° gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2022 e persegue i seguenti obiettivi:
- a. acquisire informazioni ed elementi utili alla messa a regime di un quadro regolatorio stabile e sostenibile, a partire dal 1° gennaio 2023;
 - b. effettuare un censimento delle colonne montanti vetuste, come identificate al successivo comma 134bis.1, da parte di ogni impresa distributrice;
 - c. verificare l'efficacia e l'efficienza del coinvolgimento dei condomini nell'effettuazione dei lavori di ammodernamento delle colonne montanti;
 - d. rafforzare il quadro regolatorio in relazione all'impegno richiesto alle imprese distributrici per assicurare la fornitura di energia elettrica anche a fronte delle mutate e future condizioni di prelievo.

Articolo 134bis

Ambito di applicazione

- 134bis.1 Ai fini della presente regolazione sperimentale avente ad oggetto il rifacimento di colonne montanti vetuste, si distinguono le seguenti casistiche in funzione dell'anno di prima realizzazione:
- a. è antecedente al 1970;
 - b. è compresa tra il 1970 e il 1985 ma che a giudizio dell'impresa distributrice, sulla base di analisi o elementi oggettivi documentabili, presentino potenziali criticità in relazione alla contemporaneità dei prelievi.

- 134bis.2 Ai fini della presente regolazione sperimentale è incluso, se presente e se necessita di intervento di ammodernamento, il tratto compreso tra il perimetro dell'edificio nel quale è/sono situata/e la/e colonna/e montante/i e il confine di proprietà del condominio.
- 134bis.3 Tra gli importi di cui ai commi 134quinquies.4, 134septies.2 lettera a. e 134octies.3 non possono essere inclusi costi relativi a qualsiasi altro servizio che non sia riconducibile alla disciplina di cui alla presente regolazione sperimentale.

Articolo 134ter

Individuazione delle colonne montanti da ammodernare e informativa ai condomini interessati

- 134ter.1 Nelle more del completamento del censimento di cui all'articolo 134novies, le imprese distributrici individuano le colonne montanti - rispondenti alle caratteristiche di cui al comma 134bis.1 e secondo valutazioni di priorità - da sottoporre ad ammodernamento nel triennio 2020-22, e informano gli amministratori di condominio, con iniziative e modalità appropriate, delle condizioni disciplinate dalla presente regolazione sperimentale.
- 134ter.2 Le informazioni di cui al comma precedente da fornire ai condomini devono includere almeno:
- a. l'esigenza di ammodernamento della colonna montante e le possibili conseguenze del mancato ammodernamento, come ad esempio l'impossibilità per l'impresa distributtrice nel dare seguito ad aumenti di potenza richiesti dai condòmini o la eventuale necessità per la stessa impresa distributtrice di installare limitatori di potenza alla base della colonna montante in grado di intervenire in caso di prelievi contemporanei eccessivi rispetto alla portata massima della colonna montante;
 - b. la possibilità che il condominio e l'impresa distributtrice si accordino sull'eventuale centralizzazione dei misuratori, se tecnicamente possibile;
 - c. le regole e le responsabilità nel caso di ammodernamento della colonna montante senza centralizzazione dei misuratori:
 - i. le opere edili sono eseguite a cura del condominio tramite una impresa privata dallo stesso selezionata che dovrà attenersi alle istruzioni tecniche ed operative fornite dall'impresa distributtrice, mentre le opere elettriche sono eseguite dall'impresa distributtrice;
 - ii. è previsto un rimborso massimo dei costi complessivi sostenuti dal condominio per l'esecuzione delle opere edili, e tale rimborso

massimo si riferisce al mero ripristino della situazione preesistente in relazione alle finiture edili; il livello di pregio delle finiture edili, come definito al comma 134quater.2, deve essere attestato dall'Amministratore del condominio tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR 445/2000 (nel caso di cavidotto esterno si applica il livello di pregio di cui al comma 134quater.2, lettera a.);

- iii. le opere di ammodernamento della colonna montante consentiranno ai condòmini di contrattualizzare una potenza disponibile secondo quanto disposto al comma 134quater.3, lettera a);
- d. le regole e le responsabilità nel caso di ammodernamento con centralizzazione dei misuratori: oltre a quanto definito alla precedente lettera c., le opere elettriche relative alla porzione di impianto di utenza a valle dei misuratori centralizzati non possono essere eseguiti dall'impresa distributrice, in conformità all'articolo 8, comma 2bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e restano pertanto a cura del condominio;
- e. il nominativo e il recapito di un responsabile operativo per conto dell'impresa distributrice.

134ter.3 L'impresa distributrice ha l'obbligo di rispondere alle richieste provenienti dai condòmini, anche in esito all'informativa di cui al comma precedente, fornendo tempestivamente e accuratamente i chiarimenti richiesti e gli approfondimenti necessari rispetto ai singoli casi specifici.

Articolo 134quater

Accordo tra impresa distributrice e condominio

- 134quater.1 L'impresa distributrice e il condominio, informato ai sensi dell'articolo precedente, sottoscrivono un accordo sull'ammodernamento della/e colonna/e montante/i, il quale prevede, in coerenza con i contenuti oggetto dell'informativa del comma 134ter.2:
- a. il tipo di intervento: senza centralizzazione o con centralizzazione dei misuratori;
 - b. l'eventuale inclusione nei lavori di ammodernamento del collegamento tra il perimetro dell'edificio e il confine di proprietà del condominio, con ripartizione delle opere secondo quanto disposto al comma 134ter.2, lettera c), con indicazione del numero di metri lineari oggetto di ammodernamento;

- c. il livello di pregio delle finiture edili, così come definito al comma 134quater.2, sulla base della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ai sensi del DPR 445/2000) redatta dall'Amministratore del condominio;
- d. il numero di colonne montanti da ammodernare;
- e. il numero di piani per ogni colonna montante da ammodernare; ai fini della presente regolazione sperimentale il piano terra o il piano rialzato, qualora abitati o sede di uffici o attività commerciali, sono considerati un piano a tutti gli effetti;
- f. il numero di utenti per ogni colonna montante da ammodernare;
- g. nel caso di non centralizzazione dei misuratori, la consegna, contestuale alla sottoscrizione dell'accordo, da parte dell'impresa distributrice al condominio, delle specifiche tecniche e dei riferimenti normativi riguardanti le opere edili funzionali all'attività dell'impresa distributrice;
- h. tempi e modalità per il coordinamento delle attività ai fini dell'entrata in esercizio della colonna montante ammodernata;
- i. gli adempimenti a carico del condominio specificati all' articolo 134quinquies e al comma 134sexies.4;
- j. la disciplina degli importi cui il condominio ha diritto ai sensi dell'articolo 134sexies;
- k. le disposizioni di cui al comma 134sexies.5.

134quater.2 Il livello di pregio delle finiture edili è così definito:

- a. basso: rasatura e tinteggiatura con pittura lavabile;
 - b. medio: rasatura e pittura al quarzo graffiato, stucchi e modanature;
 - c. alto: rasatura e tinteggiatura con marmi e rivestimenti in legno;
- in caso di presenza di più livelli di pregio delle finiture edili, deve essere fatto riferimento al livello di pregio prevalente.

134quater.3 Ogni intervento di ammodernamento di una colonna montante deve essere tale da:

- a. garantire la possibilità di contrattualizzare una potenza disponibile fino ad almeno 6,6 kW per ogni utente da essa alimentato, sia in caso di non centralizzazione che di centralizzazione dei misuratori, fermo restando quanto disposto dalla norma CEI 0-21 per le connessioni monofase o trifase con potenza impegnata fino a 10 kW; sono fatte salve le potenze disponibili superiori a 6,6 kW già contrattualizzate al momento dell'ammodernamento della colonna montante;

- b. consentire, in caso di non centralizzazione dei misuratori, l'eventuale futura sostituzione o aggiunta dei cavi elettrici senza interventi edili.

134quater.4 Ai fini della dichiarazione del numero dei metri lineari di cui al comma 134quater.1, lettera b., i tratti di collegamento tra il perimetro dell'edificio e il confine di proprietà del condominio devono essere conteggiati una sola volta laddove tali tratti siano funzionali all'ammodernamento di più colonne montanti.

Articolo 134quinquies

Adempimenti a carico del condominio

- 134quinquies.1 Il condominio comunica all'impresa distributrice, entro novanta giorni dalla data della sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 134quater.1:
- a. la data di inizio dei lavori, che deve essere successiva alla data di detta comunicazione all'impresa distributrice;
 - b. la data di conclusione dei lavori;
 - c. i riferimenti dell'impresa o delle imprese selezionata/e dal condominio per l'effettuazione dei lavori;
 - d. il nominativo e il recapito del Direttore dei lavori di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ove previsto dalla normativa vigente, unitamente alla lettera d'incarico firmata per accettazione;
 - e. il nominativo e il recapito del Coordinatore in materia di sicurezza e salute di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ove previsto dalla normativa vigente, unitamente alla lettera d'incarico firmata per accettazione;
 - f. nel caso di non centralizzazione dei misuratori, il progetto esecutivo in conformità alle norme e specifiche tecniche di cui al comma 134quater.1, lettera g..
- 134quinquies.2 Il condominio comunica con tempestività all'impresa distributrice eventuali ritardi nella conclusione dei lavori di propria competenza e la motivazione di tali ritardi.
- 134quinquies.3 Entro sessanta giorni dalla conclusione dei lavori di ammodernamento, il condominio predispone, e conserva per cinque anni, la seguente documentazione, sottoscritta dal Direttore dei lavori:

- a. descrizione degli interventi eseguiti, e di eventuali vincoli architettonici e strutturali dei quali il condominio ha dovuto tener conto, anche con supporto di documentazione fotografica;
- b. la dichiarazione del livello di pregio delle finiture edili secondo quanto disposto al comma 134quater.1, lettera c;
- c. evidenza del mero ripristino delle finiture originarie, come definite al comma 134quater.2, o del cavidotto esterno, anche con supporto di documentazione fotografica;
- d. in caso di non centralizzazione dei misuratori, dichiarazione che le opere sono state eseguite in conformità alle norme e specifiche di cui al comma 134quater.1, lettera g;
- e. quantità, tipologia e costi dei materiali edili relativi alle colonne montanti, (escluso quanto indicato alla successiva lettera i.);
- f. numero di ore di manodopera e costo orario della manodopera per le opere edili di cui alla precedente lettera e.;
- g. fatture di pagamento dei materiali e della manodopera di cui alle precedenti lettere e. e f. (inclusi i costi di conferimento del materiale di risulta a centri di raccolta);
- h. in caso di centralizzazione dei misuratori:
 - i. la dichiarazione di conformità alla normativa tecnica vigente (DM 37/08) delle nuove linee elettriche poste a valle dei misuratori centralizzati (impianto di utenza);
 - ii. quantità, tipologia e costi dei materiali elettrici delle nuove linee elettriche;
 - iii. numero di ore di manodopera e costo orario della manodopera per le opere elettriche di cui al precedente sub ii;
 - iv. fatture di pagamento dei materiali e della manodopera di cui ai precedenti sub ii e iii;
- i. quantità, tipologia e costi dei materiali edili relativi al collegamento tra il perimetro dell'edificio e il confine di proprietà del condominio;
- j. numero di ore di manodopera e costo orario della manodopera per le opere edili di cui alla precedente lettera i.;
- k. fatture di pagamento dei materiali e della manodopera di cui alle precedenti lettere i. e j. (inclusi i costi di conferimento del materiale di risulta a centri di raccolta).

- 134quinquies.4 Entro il termine di cui al comma 134quinquies.3 il condominio trasmette all'impresa distributrice la seguente documentazione, sottoscritta dal Direttore dei lavori:
- a. in caso di non centralizzazione dei misuratori, l'importo complessivo di cui al comma 134quinquies.3, lettera g.;
 - b. in caso di centralizzazione dei misuratori, l'importo complessivo di cui al comma 134quinquies.3, lettere g. e h. sub iv.;
 - c. se applicabile, l'importo complessivo di cui al comma 134quinquies.3, lettera k.;
 - d. coordinate bancarie per l'accredito del rimborso al condominio di cui all'articolo 134sexies.

Articolo 134sexies

Importo riconosciuto al condominio

- 134sexies.1 Entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 134quinquies.4, l'impresa distributrice riconosce al condominio:
- a. in caso di non centralizzazione dei misuratori, un importo pari al valore minimo tra:
 - i. importo di cui al comma 134quinquies.4, lettera a.;
 - ii. somma, per l'insieme delle colonne montanti di cui al comma 134quater.1, lettera d., dei prodotti dei costi unitari applicabili di cui alla Tabella 22a per piano e per utente rispettivamente per il numero di piani di cui al comma 134quater.1, lettera e. e per il numero di utenti di cui al comma 134quater.1, lettera f.;
 - b. in caso di centralizzazione dei misuratori, un importo pari al valore minimo tra:
 - i. importo di cui al comma 134quinquies.4, lettera b.;
 - ii. somma, per l'insieme delle colonne montanti di cui al comma 134quater.1, lettera d., dei prodotti dei costi unitari applicabili di cui alla Tabella 22b per piano e per utente rispettivamente per il numero di piani di cui al comma 134quater.1, lettera e. e per il numero di utenti di cui al comma 134quater.1, lettera f.;
 - c. se applicabile, un importo pari al valore minimo tra:
 - i. importo di cui al comma 134quinquies.4, lettera c.;
 - ii. per l'insieme delle colonne montanti di cui al comma 134quater.1, lettera d., prodotto del costo unitario di cui

alla Tabella 22c per il numero di metri lineari di cui al comma 134quater.1, lettera b., con applicazione dell'importo massimo di cui alla Tabella 22.c.

- 134sexies.2 Nel caso di non centralizzazione dei misuratori, qualora venga accertata la non conformità delle opere edili eseguite dal condominio funzionali all'attività di distribuzione dell'energia elettrica, anche tramite ispezioni in loco, l'impresa distributrice ne dà immediata notizia al condominio con comunicazione scritta circostanziata e sospende i lavori di propria competenza fino alla comunicazione di avvenuto adeguamento da parte del condominio.
- 134sexies.3 È fatta salva la facoltà per l'impresa distributrice di richiedere al condominio la documentazione di cui al comma 134quinquies.3, e di informare l'Autorità nel caso in cui vengano riscontrate violazioni alle disposizioni di cui alla presente regolazione sperimentale.
- 134sexies.4 Il condominio acconsente alla effettuazione di ulteriori controlli, secondo modalità stabilite dall'Autorità, presso le colonne montanti ammodernate ai sensi della presente regolazione sperimentale anche fornendo, ove richiesto, la documentazione di cui al comma 134quinquies.3.
- 134sexies.5 Qualora, in esito ai controlli di cui ai commi 134sexies.3 e 134sexies.4 si accertino violazioni delle disposizioni di cui alla presente regolazione sperimentale, la Direzione Infrastrutture dell'Autorità, con apposito provvedimento, dispone la rideterminazione dell'importo riconosciuto al condominio e la conseguente restituzione della quota parte non dovuta o, nei casi più gravi, la sua integrale restituzione. Nel caso di dichiarazioni mendaci, nonché nei casi di omessa collaborazione del condominio rispetto ai controlli di cui al comma 134sexies.4 è disposta l'integrale restituzione dell'importo erogato al condominio. È fatto salvo l'obbligo di procedere alle necessarie denunce all'autorità giudiziaria.

Articolo 134septies

Disposizioni per le imprese distributrici in materia di attribuzione dei costi

- 134septies.1 Ai fini del riconoscimento dei costi sostenuti dalle imprese distributrici per l'ammodernamento delle colonne montanti vetuste, è introdotto, nell'ambito del servizio di distribuzione, il cespite "Colonne montanti vetuste" con durata convenzionale pari a 15 anni.

- 134septies.2 Con riferimento agli anni compresi nel periodo della presente regolazione sperimentale, le imprese distributrici attribuiscono:
- a. al cespite “Linee di bassa tensione” di cui alla tabella 6 del TIT, i costi relativi a fatture di pagamento dei materiali e della manodopera funzionali alle opere elettriche realizzate dalla medesima impresa distributtrice;
 - b. al cespite “Colonne montanti vetuste”, i seguenti importi riconosciuti al condominio:
 - i. i costi di cui al comma 134sexies.1, lettera a.;
 - ii. i costi di cui al comma 134sexies.1, lettera b.;
 - iii. i costi di cui al comma 134sexies.1, lettera c.;
 - iv. gli importi di cui al comma 134octies.3;
 - v. l’importo di cui al comma 134novies.4.
- 134septies.3 Il riconoscimento alle imprese distributrici dei costi attribuiti al cespite “Colonne montanti vetuste” avviene a valere sul Conto per la perequazione dei costi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica, nonché dei meccanismi di promozione delle aggregazioni di cui all’articolo 54 del TIT, coerentemente con le tempistiche di riconoscimento dei costi di capitale per il servizio di distribuzione disciplinati dal TIT medesimo, salvo conguaglio al termine della regolazione sperimentale qualora le imprese non rispettino le disposizioni dell’articolo 134novies, commi 1 e 2, e dell’articolo 134decies, commi 1 e 2.

Articolo 134octies

Opere edili realizzate dall’impresa distributtrice

- 134octies.1 In deroga e subordinatamente alle disposizioni di cui al comma 134ter.2, lettera c, *sub i*, nell’ambito dell’accordo tra impresa distributtrice e condominio di cui all’articolo 134quater le opere edili possono essere eseguite dall’impresa distributtrice qualora tale scelta rappresenti per entrambe le parti l’opzione più efficace in ragione dell’entità e delle caratteristiche delle opere da realizzare. In tal caso il livello di pregio è posto convenzionalmente pari a quello indicato al comma 134quater.2, lettera a..
- 134octies.2 La possibilità di cui al precedente comma è inserita nell’informativa ai condomini di cui all’articolo 134ter e nell’accordo di cui all’articolo 134quater.

134octies.3 Nel caso in cui sia l'impresa distributrice ad eseguire le opere edili si applicano le disposizioni di cui al comma 134sexies.1, lettere a) e c) ai fini degli importi da riconoscere all'impresa distributrice.

Articolo 134novies

Censimento delle colonne montanti vetuste

134novies.1 Entro il 30 settembre 2022 ogni impresa distributrice ha l'obbligo di comunicare all'Autorità il censimento di tutte le proprie colonne montanti vetuste, come identificabili in applicazione delle lettere a. e b. del comma 134bis.1.

134novies.2 Il censimento di cui al comma precedente include le seguenti informazioni:

- a. il numero di colonne montanti di cui al comma 134bis.1, lettera a.;
- b. il numero di utenti, suddivisi tra domestici e non domestici, alimentati dalle colonne montanti di cui alla precedente lettera a.;
- c. il numero di condomini collegati alle colonne montanti di cui alla precedente lettera a., suddivisi per ciascun livello di pregio di cui al comma 134quater.2;
- d. il numero di colonne montanti di cui al comma 134bis.1, lettera b.;
- e. il numero di utenti, suddivisi tra domestici e non domestici, alimentati dalle colonne montanti di cui alla precedente lettera d.;
- f. il numero di condomini collegati alle colonne montanti di cui alla precedente lettera d., suddivisi per ciascun livello di pregio di cui al comma 134quater.2;
- g. il numero di condomini per i quali è stata effettuata l'ispezione in loco.

134novies.3 Per ogni condominio censito di cui al comma 134novies.2 con ispezione in loco, è riconosciuto un importo pari a 20,00 € a condizione che l'impresa disponga e conservi per almeno 5 anni la documentazione atta a dimostrare le ispezioni effettuate e i relativi esiti. L'importo complessivo relativo a tutti i condomini con ispezione in loco è riconosciuto ad ogni impresa distributrice entro il 31 dicembre 2022 nel solo caso in cui l'impresa abbia effettuato la comunicazione di cui al comma 134novies.1. Gli oneri derivanti dal

presente comma sono posti in capo al conto “Qualità dei servizi elettrici”.

134novies.4 Per ogni condominio censito di cui al comma 134novies.2 con ispezione in loco, è inoltre riconosciuto un importo pari a 70,00 € capitalizzabile nel cespite “Colonne montanti vetuste”.

Articolo 134decies

Comunicazioni all’Autorità

134decies.1 Entro il 31 marzo di ogni anno del periodo 2021-2024, ogni impresa distributrice comunica all’Autorità, con riferimento all’anno precedente, per ogni colonna montante ammodernata:

- a. il condominio di riferimento, individuato con modalità tali da rendere univoca e verificabile la colonna oggetto di rifacimento;
- b. se l’ammodernamento è stato eseguito senza centralizzazione o con centralizzazione dei misuratori;
- c. il numero di piani;
- d. il numero di utenti, suddivisi tra domestici e non domestici;
- e. il pregio della finitura,
- f. l’importo di cui al comma 134quinqies.4, lettera a;
- g. l’importo di cui al comma 134quinqies.4, lettera b;
- h. l’importo di cui al comma 134quinqies.4, lettera c;
- i. i costi attribuiti al cespite “Linee di bassa tensione” di cui al comma 134septies.2, lettera a.;
- j. i costi attribuiti al cespite “Colonne montanti vetuste” di cui al comma 134septies.2, lettera b., sub i;
- k. i costi attribuiti al cespite “Colonne montanti vetuste” di cui al comma 134septies.2, lettera b., sub ii;
- l. i costi attribuiti al cespite “Colonne montanti vetuste” di cui al comma 134septies.2, lettera b., sub iv

e, per ogni condominio:

- m. i costi attribuiti al cespite “Colonne montanti vetuste” di cui al comma 134septies.2, lettera b., sub iii;
- n. l’importo attribuito al cespite “Colonne montanti vetuste” di cui al comma 134novies.4.

134decies.2 Con la comunicazione di cui al comma precedente l’impresa distributrice trasmette all’Autorità il numero di condomini informati ai sensi dell’articolo 134ter con i quali non ha sottoscritto l’accordo di

cui all'articolo 134quater e le motivazioni di tale mancato accordo, nonché il numero dei condomini con quali l'impresa distributrice ha concordato di avvalersi della deroga prevista ai sensi del comma 134octies.1, indicandone le ragioni sottostanti.

134decies.3 Ai fini del riconoscimento dei costi di cui al comma 134septies.3, le imprese distributrici comunicano i costi attribuibili al cespite "colonne montanti vetuste" con le modalità e tempistiche previste per la comunicazione dei dati patrimoniali prevista dall'articolo 4 del TIT.

Articolo 134undecies

Informazioni per le Società di telecomunicazioni

134undecies.1 Ogni impresa distributrice che partecipa alla presente sperimentazione dà notizia dell'avvio del programma di ammodernamento delle proprie colonne montanti vetuste e dell'effettivo avvio dei lavori di ammodernamento di ogni colonna montante tramite il proprio sito internet, includendo un recapito (es.: PEC) al quale possa essere contattata dalle Società di telecomunicazioni.

Tabella 22a – Importi unitari massimi riconoscibili all’impresa distributrice o al condominio per l’ammodernamento delle colonne montanti senza centralizzazione dei misuratori, per le sole opere edili

	basso pregio	medio pregio	alto pregio
€/piano	400,00	500,00	600,00
€/utente	700,00	800,00	900,00

Tabella 22b – Importi unitari massimi riconoscibili al condominio per l’ammodernamento delle colonne montanti, con centralizzazione dei misuratori, comprensivi delle opere elettriche ed edili del nuovo impianto d’utenza

	basso pregio	medio pregio	alto pregio
€/piano	700,00	800,00	900,00
€/utente	1.000,00	1.100,00	1.200,00

Tabella 22c – Importo unitario massimo riconoscibile al condominio per l’effettuazione delle opere edili relative al tratto compreso tra il perimetro dell’edificio e il confine di proprietà e importo massimo riconoscibile al condominio

Importo unitario massimo (€/m)	Importo massimo (€)
100,00	1.500,00